

ENCICLOPEDIA  
DI BIOETICA  
E SCIENZA GIURIDICA

*Aggiornamento*

I

Algoetica - Uso del cadavere per la ricerca



Edizioni Scientifiche Italiane

*Si ringrazia il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per il contributo dato al Centro interuniversitario di Bioetica e Diritti umani dell'Università del Salento per la realizzazione dell'Enciclopedia.*

† SGRECCIA, Elio e TARANTINO, Antonio (*direzione di*)  
Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica  
Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2022  
pp. XX + 380; 24 cm  
ISBN 978-88-495-4993-5

---

© 2022 by Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a.  
80121 Napoli, via Chiatamone 7

**Internet:** [www.edizioniesi.it](http://www.edizioniesi.it)  
**E-mail:** [info@edizioniesi.it](mailto:info@edizioniesi.it)

I diritti di traduzione, riproduzione e adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

*l'ascesa del 'Commons' collaborativo e l'eclissi del capitalismo* (2014), trad. it., a cura di Vanni L., Milano, Mondadori, 2017; SARACENI G., *Digital divide e povertà*, «dirittifondamentali.it», 2, 2019. All'indirizzo internet: <http://dirittifondamentali.it/2019/10/28/digital-divide-e-poverta/>; SARTORI L., *Il divario digitale. Internet e le nuove disuguaglianze sociali*, Bologna, Il Mulino, 2006; UNESCO, *Literacy for a human-centred recovery: Narrowing the digital divide*, Online International Conference, 8-9 settembre 2021; VECCHI B., *Il Capitalismo delle Piattaforme*, Roma, Manifestolibri, 2017; WILIE C., *Il mercato del consenso. Come ho creato e poi distrutto Cambridge Analytica* (2019), trad. it., a cura di Prencipe R., Milano, Longanesi, 2020.

---

## DIRITTO AL CLIMA

---

SOMMARIO: 1. Il diritto oggettivo climatico. – 2. Il diritto soggettivo al clima. – 3. Il ruolo dell'*International Panel on Climate Change*. – 4. Il ruolo delle Nazioni Unite. – 5. Il diritto al clima nei contenziosi climatici. – 6. Il benchmark europeo: la vicenda Urgenda. – 7. La via europea al diritto al clima. Le vicende *Affaire du Siècle*, Neubauer: cenni. – 8. Uno sguardo oltre l'Europa. – 9. Conclusione.

**1. Il diritto oggettivo climatico.** – L'emergere della questione climatica, a partire dagli anni Ottanta del Novecento, ha messo in evidenza, con sempre maggiore chiarezza, i rischi legati al cambiamento climatico antropogenico, un fenomeno ecologico che comporta l'innalzamento della temperatura media dell'atmosfera terrestre (il c.d. riscaldamento globale), come conseguenza delle emissioni di gas serra (i c.d. gas climalteranti, anidride carbonica, metano, protossido di azoto, idrofluorocarburi, perfluorocarburi, esafluoruro di zolfo) legate al consumo massiccio, da parte dell'uomo, di energia derivante da combustibili fossili.

In conseguenza, anche il diritto ha iniziato ad occuparsi della questione climatica cercando di definirne i contorni giuridici e individuando gli obiettivi politici e gli strumenti normativi più adeguati per limitare, se non proprio eliminare, gli effetti dannosi del cambiamento climatico.

Il punto di svolta è stato rappresentato dall'adozione della *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) del 1992, forse l'esito più rilevante della Conferenza sull'ambiente e lo sviluppo umano, tenutasi, sempre nel 1992, ancora su iniziativa delle Nazioni Unite, a Rio de Janeiro.

La UNFCCC, difatti, si prodigava in uno sforzo sistematico di definizione degli elementi che caratterizzavano la questione climatica, la cui complessità deriva dal fatto che l'uomo è parte integrante del siste-

ma climatico e contribuisce (come ha sempre contribuito), con le sue azioni, a modificarne gli equilibri.

Sulla scia delle evidenze scientifiche che andavano emergendo negli anni Ottanta riguardanti l'effetto serra, il buco dell'ozono, il cambiamento climatico antropogenico (del 1985 è la Convenzione di Vienna sulla protezione della salute umana e dell'ambiente dagli effetti nocivi dovuti all'impoverimento dello strato di ozono, seguita dal Protocollo di Montreal del 1987; del 1989 è la costituzione dell'*International Panel on Climate Change*, IPCC), le Nazioni Unite decisero dunque di affrontare l'emergente questione climatica con una convenzione quadro, la UNFCCC, implementata poi dal Protocollo di Kyoto (1997).

La Convenzione, in particolare, definiva i cambiamenti climatici antropogenici come «qualsiasi cambiamento di clima attribuito direttamente o indirettamente ad attività umane, il quale altera la composizione dell'atmosfera mondiale e si aggiunge alla variabilità naturale del clima osservata in periodi di tempo comparabili» (art. 1, comma 2).

Cambiamenti, rimarcava la UNFCCC, produttivi di effetti deleteri «per la composizione, la capacità di recupero o la produttività di ecosistemi naturali e gestiti per il funzionamento dei sistemi socioeconomici oppure per la sanità e il benessere del genere umano» (art. 1, comma 1).

A partire dalla Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici, pertanto, il cambiamento climatico antropogenico, proprio perché produttivo di effetti dannosi per l'uomo (ma non solo) diviene un disvalore da affrontare attraverso l'individuazione di quelle norme regolative capaci di limitarne rischi ed effetti dannosi, promuovendo azioni di carattere mitigativo (finalizzate alla riduzione delle emissioni climalteranti in atmosfera) e/o adattativo (finalizzate ad intervenire sull'ambiente umano per limitare i danni derivanti dagli effetti del cambiamento climatico antropogenico, es. l'innalzamento di argini nelle zone particolarmente colpite dall'aumento del livello del mare).

La UNFCCC, inoltre, si proponeva di «stabilizzare le concentrazioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera a un livello tale che sia esclusa qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico» (art. 2), contrastando il cambiamento climatico «a beneficio delle presenti e delle future generazioni, sulla base dell'equità e in rapporto alle loro comuni ma differenziate responsabilità e alle rispettive capacità» (art. 3, comma 1).

La Convenzione Quadro può essere considerata il documento fondativo del diritto climatico, qui inteso come quel *corpus juris* che definisce le obbligazioni giuridiche degli Stati e gli obiettivi politici di contrasto al cambiamento climatico antropogenico.

Come noto, difatti, tanto il Protocollo di Kyoto (1997) quanto l'Accordo di Parigi (2015) si pongono in continuità con la Convenzione Quadro, ne sono specificazione, pur prospettando i due strumenti

normativi soluzioni politiche e normative molto diverse nell'affrontare la questione climatica.

Nonostante, però, siano passati trent'anni dall'UNFCCC, l'approccio alla questione climatica, per ciò che attiene il diritto climatico, sinora è stato prevalentemente di matrice oggettiva.

Se, difatti, si prendono la UNFCCC, il Protocollo di Kyoto e l'Accordo di Parigi non si trovano riferimenti al riconoscimento di uno specifico diritto al clima, con l'unica eccezione, pur significativa, del Preambolo introduttivo dell'Accordo di Parigi. Questo, in particolare, dopo aver ribadito che i cambiamenti climatici sono una «preoccupazione comune dell'umanità», rimarcava che le Parti dell'Accordo, al momento di intraprendere azioni volte a contrastare i cambiamenti climatici antropogenici, avrebbero dovuto «promuovere e prendere in considerazione i loro obblighi rispettivi nei confronti dei diritti umani, del diritto alla salute, dei diritti delle popolazioni indigene, delle comunità locali, dei migranti, dei minori, delle persone con disabilità e delle persone in situazioni di vulnerabilità, nonché del diritto allo sviluppo, all'eguaglianza di genere, all'emancipazione delle donne e all'equità intergenerazionale».

In quest'ottica, pertanto, non appare sbagliato affermare che l'impronta originaria del diritto climatico è stato-centrica, finalizzata, com'era, alla definizione di una stabile cornice normativa entro la quale gli Stati implementano, più o meno in autonomia, le loro specifiche politiche di contrasto al cambiamento climatico antropogenico, orientate, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo di Parigi, alla stabilizzazione dell'aumento della temperatura terrestre entro 2°C, preferibilmente 1,5°C, rispetto ai livelli pre-industriali, nella seconda metà secolo corrente.

**2. Il diritto soggettivo al clima.** – Nonostante, dunque, una sostanziale marginalità dell'argomento dei diritti negli spazi delimitati dal diritto climatico, nell'ultimo decennio è andata emergendo, con sempre maggiore frequenza e forza, una prospettiva nuova, diversa attraverso la quale guardare alla questione climatica e ai rischi ad essa legati.

Una vera e propria rivoluzione copernicana (dal diritto oggettivo climatico al diritto soggettivo climatico) che è apparsa e appare inevitabile.

Da un lato, difatti, il linguaggio normativo dei diritti ha una dimensione pervasiva che lo rende centrale nel discorso pratico della contemporaneità<sup>1</sup>. Dall'altro, nell'opinione pubblica e, dunque, anche negli attivisti climatici, nei movimenti sociali, nei gruppi di interesse e/o pressione di ispirazione ecologista, è andata maturando la consapevolezza dei rischi legati al cambiamento climatico antropogenico.

<sup>1</sup> Cfr. G. PINO, *Il costituzionalismo dei diritti*, Bologna, il Mulino, 2017, p. 7.

La questione climatica, difatti, non è una questione esclusivamente ecologica, né è una questione ambientale. Essa, invece, attraversa i confini statali e le barriere interspecifiche per impattare sulle condizioni di vita dell'uomo, mettendo in discussione anche i diritti umani e/o fondamentali, codificati dal diritto domestico (per lo più costituzionale), regionale (es. la Convenzione Europea dei diritti umani e delle libertà fondamentali, CEDU) e internazionale.

Le tappe di questa rivoluzione non possono essere ricostruite esaurientemente poiché la questione climatica, pur emergendo negli anni Ottanta, affonda le sue radici più in profondità, nella questione ambientale, che attraversa già gli anni Sessanta e Settanta del Novecento.

Difatti la questione climatica e quella ambientale sono legate dal tema della sostenibilità dello sviluppo economico e sociale, già centrale nel celebre report *I limiti dello sviluppo* (1972) elaborato dal Massachusetts Institute of Technology, su mandato del Club di Roma<sup>2</sup>.

Di certo, però, le condizioni che hanno fatto maturare il cambio di prospettiva, favorendo l'emergere di una discussione intorno alla legittimità della pretesa di veder riconosciuto un diritto umano e/o fondamentale al clima, sono state poste dalle Nazioni Unite, direttamente o indirettamente, per il tramite dell'IPCC<sup>3</sup>.

**3. Il ruolo dell'*International Panel on Climate Change*.** – L'IPCC, in particolare, è un'organizzazione intergovernativa costituita nel 1989 dalla *World Meteorological Organization* (WMO) e dallo *United Nations Environment Programme* (UNEP) delle Nazioni Unite. Attualmente aderiscono all'IPCC 195 Paesi che si confrontano costantemente sullo stato dell'arte del cambiamento climatico, movendo dalle evidenze scientifiche e adottando, oltre a *report* propriamente scientifici, anche una sintesi dei contenuti destinata ai decisori politici (*Summary for Policymakers*). In particolare il *Summary for Policymakers* è uno strumento di particolare rilevanza per la diffusione oltre i confini propriamente scientifici delle conoscenze in merito alle origini, le cause, gli effetti del cambiamento climatico antropogenico. Le Sintesi per i decisori politici, difatti, prospettano diversi scenari proiettati nel tempo, descrivendo per ogni scenario, le possibili conseguenze ambientali, ecologiche, sociali degli aumenti della temperatura media terrestre.

<sup>2</sup> D.H. MEADOWS - D.L. MEADOWS - J. RANDERS - W.W. BEHRENS III, *I limiti dello sviluppo. Rapporto del System Dynamics Group Massachusetts Institute of Technology (MIT) per il progetto del Club di Roma sui dilemmi dell'umanità*, con prefazione di A. PECCEI, Milano, Mondadori, 1972.

<sup>3</sup> Cfr. A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, Napoli, ESI, 2022.

L'IPCC, pertanto, ha giocato un ruolo fondamentale nell'evidenziare non solo la matrice antropocentrica dei cambiamenti climatici e del riscaldamento globale (contestata dai c.d. "negazionisti climatici") ma anche i rischi legati agli effetti dannosi di tali cambiamenti, attraverso *report* che sono pubblici, facilmente accessibili (*open access*), pensati non solo per la comunità scientifica ma destinati ad arricchire di contenuti il complesso processo deliberativo che accompagna le decisioni politiche nei Paesi democratici.

Ad oggi, difatti, l'IPCC è considerato l'organismo più autorevole che guida e orienta le scelte in tema di contrasto al cambiamento climatico antropogenico delle Nazioni Unite, dei singoli Stati, delle organizzazioni regionali (come l'Unione europea), delle corti, fornendo agli attivisti climatici preziosi argomenti a sostegno delle ragioni dedotte in giudizio a sostegno della pretesa di veder riconosciuto un possibile specifico diritto umano e/o fondamentale al clima.

Le evidenze scientifiche compendiate nei report IPCC, però, non solo tendono a dimostrare la capacità clima-determinante dell'uomo, ma mettono in risalto anche la necessità di agire per tempo al fine di ottenere dei risultati tangibili nel contrasto al cambiamento climatico antropogenico e al riscaldamento globale.

La stabilizzazione del sistema climatico, come noto, è un processo dinamico, dall'esito incerto e che può attraversare anche diversi decenni. Il sistema climatico, difatti, è un «ciclo in cui un'azione, anche umana, attiva causazioni con retroazioni e interazioni fra tutte le variabili dello spazio-tempo terrestre»<sup>4</sup>.

Per queste ragioni la questione climatica è ormai descritta come una vera e propria "urgenza" oppure come una "emergenza". L'emergenza climatica, difatti, ancorata su basi scientifiche, richiede azioni regolative efficaci, immediate, non differite, su scala globale, finalizzate principalmente alla riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra con il fine di ottenere, nei prossimi decenni, il raggiungimento degli obiettivi mitigativi contenuti nell'Accordo di Parigi.

Non a caso, l'Unione europea (l'organizzazione regionale che si è dimostrata più sensibile e decisa ad affrontare la questione climatica), attraverso il Parlamento europeo, (anche a seguito della pubblicazione nel 2018 del rapporto speciale dell'IPCC intitolato *Global Warming 1,5°C*<sup>5</sup>) ha espressamente riconosciuto l'esistenza di «un'emergenza

<sup>4</sup> M. CARDUCCI, *Cambiamento climatico (diritto costituzionale)*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche. Aggiornamento*, Milano, Wolters Kluwer Italia, 2021, p. 3.

<sup>5</sup> IPCC, 2018, *Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat*

climatica e ambientale» in una risoluzione del 2019 con la quale il Parlamento invitava la Commissione, gli Stati membri dell'Unione, e tutti gli attori globali a «dichiarare il proprio impegno, a intraprendere con urgenza le azioni concrete necessarie per combattere e contenere tale minaccia [climatica e ambientale] prima che [fosse] troppo tardi»<sup>6</sup>.

**4. Il ruolo delle Nazioni Unite.** – Parallelamente all'azione dell'IPCC, le Nazioni Unite hanno svolto un ruolo pivotale nel far emergere la questione climatica come questione politica e sociale, sforzandosi di individuare le soluzioni regolative capaci di affrontare e ridurre i rischi legati al cambiamento climatico antropogenico. Le Nazioni Unite, difatti, non solo hanno promosso l'adozione della UNFCCC, del Protocollo di Kyoto, dell'Accordo di Parigi nel solco delle attività risalente agli anni Settanta del Novecento che hanno reso il diritto dell'ambiente un settore specifico del diritto internazionale. Ma hanno soprattutto consentito alla comunità internazionale di avere un *forum* di discussione, di condivisione, di collaborazione, senza il quale la questione climatica, per la sua natura di questione locale e globale allo stesso tempo, non si sarebbe potuta affrontare.

Le Nazioni Unite, pertanto, non solo hanno favorito la cooperazione internazionale attraverso le attività degli organismi istituiti dall'UNFCCC, dal Protocollo di Kyoto o dall'Accordo di Parigi (es. il meccanismo della Conferenza delle Parti, le c.d. COP, istituito dall'UNFCCC), ma hanno anche promosso un approccio al cambiamento climatico attraverso la lente dei diritti, sin dalla pubblicazione, da parte dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani nel 2009 del *Report on the Relationship between Climate Change and Human Rights*<sup>7</sup>.

Il rapporto, in particolare, movendo dalle evidenze fornite dal *Quarto Assessment Report* dell'IPCC del 2007<sup>8</sup>, nella cornice più ampia del diritto internazionale dell'ambiente e del diritto climatico, si soffermava sull'impatto del cambiamento climatico sulla stabilità internazionale, sui diritti (soprattutto di quelli di soggetti vulnerabili: donne, bambini, po-

*of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty*, World Meteorological Organization, Geneva, Switzerland, 2019.

<sup>6</sup> Risoluzione del Parlamento Europeo del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica ambientale, P9\_TA (2019)0078.

<sup>7</sup> HUMAN RIGHTS COUNCIL, *Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the relationship between Climate change and Human Rights*, A/HRC/10/6, 15 gennaio 2009.

<sup>8</sup> IPCC, 2007, *Climate Change 2007: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Geneva, Switzerland, 2007.

poli indigeni, migranti) e su come la prospettiva dei diritti potesse essere utile a contrastare il cambiamento climatico antropogenico.

L'Alto Commissariato, dunque, sottolineava come non vi fosse certezza sul «*whether, and to what extent, such effects* [gli effetti dei cambiamenti climatici antropogenici, n.d.r.] *can be qualified as human rights violations*» a causa di una serie di elementi che venivano individuati: a) nella difficoltà di determinare un nesso causale (diretto) tra la serie storica che descrive le emissioni di gas ad effetto serra e la possibile individuazione di uno specifico effetto connesso al cambiamento climatico, con conseguente possibile violazione dei diritti umani; b) nella molteplicità degli eventi (anche non antropici) che influenzano il riscaldamento globale per cui è impossibile stabilire se un evento legato al riscaldamento globale impatti concretamente sui diritti umani e se il nesso dipenda dal riscaldamento globale antropogenico; c) nella difficoltà di stabilire un legame tra i futuri impatti negativi del riscaldamento climatico e l'attualità delle violazioni dei diritti umani<sup>9</sup>.

Contestualmente, però, l'Alto Commissariato specificava che indipendentemente dal fatto che gli effetti del cambiamento climatico potessero essere interpretati o meno come violazione dei diritti umani, gli obblighi giuridici in termini dei diritti comunque avrebbero fornito una protezione importante per le persone i cui diritti sono messi in pericolo dagli effetti del cambiamento climatico<sup>10</sup>.

Più recentemente, invece, le Nazioni Unite hanno prestato attenzione al rapporto tra cambiamenti climatici e diritti umani utilizzando la prospettiva dei contenziosi climatici, sempre più diffusi su scala globale, anche se non sempre ricorrenti all'argomento dei diritti.

<sup>9</sup> Si riporta per esteso il § 70 del *Report*: «While climate change has obvious implications for the enjoyment of human rights, it is less obvious whether, and to what extent, such effects can be qualified as human rights violations in a strict legal sense. Qualifying the effects of climate change as human rights violations poses a series of difficulties. First, it is virtually impossible to disentangle the complex causal relationships linking historical greenhouse gas emissions of a particular country with a specific climate change-related effect, let alone with the range of direct and indirect implications for human rights. Second, global warming is often one of several contributing factors to climate change-related effects, such as hurricanes, environmental degradation and water stress. Accordingly, it is often impossible to establish the extent to which a concrete climate change related event with implications for human rights is attributable to global warming. Third, adverse effects of global warming are often projections about future impacts, whereas human rights violations are normally established after the harm has occurred».

<sup>10</sup> Letteralmente: «Irrespective of whether or not climate change effects can be construed as human rights violations, human rights obligations provide important protection to the individuals whose rights are affected by climate change or by measures taken to respond to climate change» (§ 71).

In particolare, l'UNEP, in collaborazione con il *Sabin Center for Climate Change Law* della Columbia University, ha pubblicato nel 2017 il report *The Status of Climate Change Litigation. A Global Review*<sup>11</sup> al quale seguiva, nel 2020 il report *Global Climate Litigation Report. 2020 Status Review*<sup>12</sup>. Quest'ultimo, in particolare, evidenziava l'emergere di una nuova specifica classe di contenziosi climatici che raggrupparebbe i *climate rights' cases*, ovvero quei contenziosi climatici centrati sull'argomento dei diritti.

Difficile dire se dietro questa attività delle Nazioni Unite ci sia un'apposita strategia finalizzata ad ottenere, per via pretoria e domestica, l'adempimento delle obbligazioni internazionali assunte dagli Stati, vagliate al cospetto del loro impatto sui diritti umani e/fondamentali.

Di certo i contenziosi climatici rappresentano il momento in cui si realizza l'intreccio tra il diritto climatico e diritto dei diritti umani poiché la natura pervasiva dei diritti porta (e porterà) le corti deputate alla loro tutela (domestiche superiori o regionali) a vagliare, tra le altre cose, l'adeguatezza delle politiche di contrasto al cambiamento climatico antropogenico al cospetto delle obbligazioni giuridiche assunte dagli Stati in tema di diritti umani.

**5. Il diritto al clima nei contenziosi climatici.** – Nell'intreccio tra diritto climatico e diritto dei diritti umani va rintracciata l'origine del processo verso il riconoscimento di un possibile diritto umano e/o fondamentale al clima.

In via di prima approssimazione possiamo dire che il riconoscimento di un nuovo diritto al clima non consiste nella pretesa avanzata giudizialmente di avere un clima invariabile, perché per definizione il clima è variabile. Esso, invece si sostanzia nella pretesa di non subire danni ingiusti e lesioni di diritti fondamentali e/o umani già riconosciuti a causa degli effetti del cambiamento climatico antropogenico, ovvero di quell'alterazione degli equilibri climatici *determinata* dalle attività umane climalteranti.

In questa cornice, pertanto, va collocato l'emergere in via pretoria del riconoscimento di un diritto fondamentale e/o umano al clima come effetto della natura pervasiva dei diritti e dell'intreccio, inevitabile, tra diritto climatico e diritto dei diritti umani.

**6. Il benchmark europeo: la vicenda Urgenda.** – In Europa la possibilità di veder riconosciuto uno specifico diritto umano e/o fon-

<sup>11</sup> UNEP, *The Status of Climate Change Litigation. A Global Review*, Nairobi, Kenya, 2017.

<sup>12</sup> UNEP, *Global Climate Litigation Report: 2020 Status Review*, Nairobi, Kenya, 2020.

damentale al clima, inteso come clima stabile non alterato/determinato dalle attività antropogeniche, ha come *benchmark* la vicenda Urgenda.

Nel 2013, difatti, in Olanda una rete di cittadini e attivisti climatici, costituitisi in una fondazione denominata Urgenda (crasi di *Urgent Agenda*), supportata dal *Dutch Research Institute for Transitions* dell'Erasmus University of Rotterdam, movendo dalle evidenze del *Quarto Assessment Report* dell'IPCC, aveva presentato dinnanzi alla Corte distrettuale dell'Aja un ricorso, chiedendo che la condotta dello Stato olandese in tema di contrasto ai cambiamenti climatici fosse dichiarata inadeguata e lesiva, tra le altre cose, dei diritti tutelati dagli articoli 2 (diritto alla vita) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della CEDU.

Per l'effetto i ricorrenti chiedevano che fosse riconosciuta la responsabilità civile dello Stato olandese, per aver violato il dovere di diligenza (*duty of care*) nel definire le sue azioni di contrasto al cambiamento climatico e, pertanto, che lo stesso venisse condannato ad adottare le necessarie misure al fine di ridurre le emissioni climalteranti del 40% (o almeno del 25%) entro il 2020, rispetto ai valori del 1990.

La vicenda si concludeva nel gennaio 2020, con una sentenza della Corte Suprema (la *Hoge Raad* dell'Aja, una corte con funzioni nomofilattiche) che in ultima analisi limitava a due le questioni principali da risolvere: se lo Stato olandese fosse obbligato o meno a ridurre, entro la fine del 2020, le emissioni di gas serra originate dal suolo olandese di almeno il 25% rispetto al 1990 e se la corte stessa potesse ordinare allo Stato di provvedere in tal senso.

In continuità con quanto affermato dalla Corte d'Appello, nel secondo grado di giudizio, nel suo percorso logico-argomentativo, la Hoge Raad assumeva come punto di avvio la gravità della situazione legata al riscaldamento globale, non contestata dalla parte resistente, confermando l'esistenza di un'obbligazione giuridica in capo allo Stato olandese, derivata dalla CEDU, che imporrebbe all'Olanda di assumere le misure più appropriate nel caso in cui fosse accertata l'esistenza di un rischio reale e immediato per la vita o il benessere degli individui.

Da ciò, la corte derivava uno specifico *duty of care* in capo allo Stato che, nel caso specifico, veniva radicato, oltreché sulla CEDU (artt. 2, 8) anche su una serie di norme di diritto privato olandese in tema di responsabilità civile extracontrattuale, nonché di rango costituzionale.

In particolare, dalla possibile violazione degli artt. 2 e 8 della CEDU, la Corte Suprema, (estendendo alla questione climatica una radicata giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani in tema ambientale) ricavava una specifica obbligazione positiva finalizzata all'assunzione di tutte quelle misure «*actually suitable to avert the imminent hazard as much as reasonably possible*».

Il *thema decidendum* si riduceva ad un giudizio di valutazione sull'adeguatezza delle azioni del governo olandese.

In particolare la *Hoge Raad* ricostruiva l'obbligazione climatica tra diritto internazionale e comunitario, rimarcando la rilevanza della UNFCCC, dalla quale veniva fatta derivare una responsabilità diretta e immediata per le emissioni provenienti dal territorio di ogni Stato parte, anche nel caso di persistente inerzia degli altri Stati parte<sup>13</sup>.

La Corte, dunque, al fine di giudicare la ragionevolezza e l'adeguatezza delle *policy* del governo olandese, per confermare o meno l'esito dei primi due gradi di giudizio, conveniva, in continuità con le precedenti sentenze, che il diligente adempimento dell'obbligazione climatica e di quella derivante dagli artt. 2 e 8 della CEDU richiedesse una riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 25% entro la fine del 2020, proprio come richiesto da Urgenda.

Tale valutazione risultava legittimata dal fatto che, secondo la *Hoge Raad*, vi fosse un «*high degree of consensus in the international community on the need for in any case the Annex I countries [appendice – annex – all'AR4 riferentesi ai Paesi industrializzati, tra cui l'Olanda, n.d.r.] to reduce greenhouse gas emissions by 25% to 40% by 2020, in order to reduce global warming to the maximum of 2°C deemed responsible at the time of AR4*» (§ 7.2.7).

La sentenza Urgenda, pertanto, per la prima volta in Europa ha riconosciuto che l'inadeguatezza delle politiche di contrasto al cambiamento climatico, paramtrate sulle evidenze fornite dell'IPCC, in adempimento delle obbligazioni assunte nel diritto climatico, lede diritti tutelati convenzionalmente a livello europeo (articoli 2 e 8 CEDU), aprendo così la strada per il riconoscimento di uno specifico diritto al clima.

**7. La via europea al diritto al clima. Le vicende *Affaire du Siècle, Neubauer: cenni*.** – Nello spazio giuridico europeo, il solco tracciato dalla sentenza Urgenda è stato seguito da altri attivisti climatici e, in conseguenza, nell'ultimo decennio si sono moltiplicati i contenziosi che hanno avuto come obiettivo quello di incidere sui *target* mitigativi degli Stati, utilizzando l'argomento dei diritti per forzare i decisori politici a prendere sul serio l'emergenza climatica, adottando le più adeguate misure in tema di riduzione delle emissioni climalteranti.

<sup>13</sup> Perchè, nel rispetto del principio delle responsabilità comuni ma differenziate, sosteneva la Corte, «a Country cannot escape its own share of responsibility to take measures by arguing that compared to the rest of the world, its own emissions are relatively limited in scope and that a reduction of its own emission would have very little impact on a global scale. The State is therefore obliged to reduce greenhouse gas emissions from its territory in proportion to its share of the responsibility» (§ 5.6.1-5.8).

Contenziosi analoghi a quello Urgenda, pertanto, sono stati promossi in Belgio (*Klimaatzaak*), in Francia (*L’Affaire du siècle*), in Germania (*Neubauer et alt.*), in Spagna (*Greenpeace, Oxfam ed Ecologistas en Acción*), in Repubblica Ceca (*Klimatická žaloba*), in Italia (Giudizio Universale), anche dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo (Duarte).

Nonostante inevitabili differenze legate alle scelte strategiche degli attivisti climatici, alla specificità delle scelte di contrasto al cambiamento dei singoli Stati o alla diversità degli ordinamenti domestici, tali contenziosi possono essere intesi come un *cluster* unitario, perché, sulla scia Urgenda, sono accomunati da un medesimo *fil rouge*:

- a) gli Stati contribuiscono al riscaldamento globale per il tramite delle emissioni climalteranti;
- b) gli Stati convenuti o resistenti in giudizio avendo ratificato dapprima la UNFCCC, poi l’Accordo di Parigi, si sono impegnati a contrastare il cambiamento climatico antropogenico attraverso l’adozione di politiche mitigative finalizzate alla stabilizzazione dell’aumento della temperatura media terrestre entro i 2°C o preferibilmente 1,5°C (Accordo di Parigi);
- c) l’IPCC, nel *report* speciale del 2018, *Riscaldamento globale di 1,5°C*, ha “ritarato” l’obiettivo mitigativo, evidenziando la necessità che sia perseguito quello più ambizioso previsto dall’Accordo, ovvero la stabilizzazione dell’aumento della temperatura entro 1,5°C, rispetto ai livelli preindustriali;
- d) le politiche adottate dagli Stati, presi singolarmente e nella loro collettività, sono lontane dal produrre effetti compatibili con la stabilizzazione della temperatura entro 1,5°C;
- e) in conseguenza, si conclude, ogni singolo Stato ha una sua specifica responsabilità per non aver adempiuto all’obbligazione positiva (e ai relativi doveri) finalizzata a prevenire i rischi di lesione dei diritti tutelati dagli articoli 2 e 8 della CEDU e pertanto vanno condannati ad adottare le più adeguate misure contenitive finalizzate a ridurre e/o eliminare i rischi, sempre più concreti e attuali, di lesione dei diritti tutelati dagli articoli 2 e 8 della CEDU.

Molti dei contenziosi climatici europei sono ancora pendenti, tra cui anche quello sollevato dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo (Duarte vs. Portogallo et al.), pertanto è impossibile, allo stato attuale, prevedere se *de jure condendo* verrà riconosciuto dapprima in via giudiziale uno specifico diritto al clima. Se, difatti, è vero che la vicenda Urgenda ha rappresentato certamente una svolta nell’approccio all’emergenza climatica, è altrettanto vero che non c’è alcuna certezza che le argomentazioni dei giudici olandesi vengano pedissequamente seguite da altre corti, essendo molteplici le variabili che impattano sull’iter logico-argomentativo delle sentenze.

Tra le vicende giudiziarie che in Europa si sono concluse, almeno con un grado di giudizio, ricordo il contenzioso belga (*Klimaatzaak*), definito in primo grado il 17 giugno 2021, con sentenza del Tribunale di prima istanza di Bruxelles. Questo è, probabilmente, il contenzioso più simile a quello Urgenda anche se le conclusioni dei giudici di Bruxelles sono solo parzialmente sovrapponibili a quelle dei giudici dell'Aja.

Difatti, il Tribunale di Bruxelles riconosceva, al pari dei giudici olandesi, la violazione degli articoli 2 e 8 della CEDU a causa dell'inadeguatezza delle politiche di contrasto al cambiamento climatico promosse dallo stato centrale belga e dalle regioni federate, ponendo un altro tassello verso il riconoscimento di uno specifico diritto umano al clima dedotto dal combinato disposto degli articoli 2 e 8 della CEDU, ma, a differenza della *Hoge Raad* olandese, non riteneva di dover determinare nello specifico i contenuti dell'obbligazione climatica, riconoscendo dunque un discreto margine di discrezionalità ai decisori politici, al di là degli obiettivi stringenti contenuti nei report IPCC.

In Francia, invece, molto diverso è stato il contenzioso *Affaire du Siècle*, conclusosi con una prima sentenza del Tribunale Amministrativo di Parigi in data 3 febbraio 2021. I giudici parigini non hanno ritenuto di dover entrare nel merito di possibili valutazioni (pur promosse dai ricorrenti) della CEDU, ma hanno comunque riconosciuto l'esistenza di un'obbligazione generale in capo allo Stato di contrasto al cambiamento climatico originata, nel riconoscimento, operato dallo Stato francese, dell'«*existence d'une "urgence" à lutter contre le dérèglement climatique en cours*» (§ 21).

In Germania, invece, la Corte Costituzionale, con sentenza del 24 marzo 2021, dichiarava incostituzionale la Legge Federale sulla Protezione del Clima, la *Bundesklimaschutzgesetz*, adottata il 12 dicembre 2019, nella parte in cui distribuiva, in maniera ritenuta iniqua, le quote di emissioni di gas climalteranti entro il limite previsto dal *carbon budget* tedesco nei periodi 2021-2030 e 2030-2050.

La Corte di Karlsruhe, in particolare, deduceva un dovere di protezione oltre che dalla *Grundgesetz*, anche dagli articoli 2 e 8 della CEDU, attraverso la definizione di un'obbligazione positiva per lo Stato finalizzata al contrasto dei cambiamenti climatici, sottolineando altresì come la violazione dei doveri di protezione da parte dello Stato determinasse una violazione del diritto alla vita e alla salute, delineando così un diritto fondamentale ad essere protetti dagli effetti negativi del cambiamento climatico antropogenico.

La Corte, poi, muovendo dall'art. 20a della *Grundgesetz* (costituzionalizzazione del principio di responsabilità nei confronti delle generazioni future), sosteneva che il dovere di protezione dello Stato si deve rivolgere anche al futuro (§ 146), ricomprendendo anche i rischi di vio-

lazione (§ 146), garantendo alle generazioni future, una protezione di “diritto oggettivo” («*Diese intergenerationelle Schutzverpflichtung ist allerdings allein objektivrechtlicher Natur ist allerdings allein objektivrechtlicher Natur*» § 146) dalla quale non sorgono in capo alle generazioni future diritti specifici, poiché esse non possono reclamare diritti fondamentali, né come unità (le generazioni), né come sommatoria delle singole persone che vivranno in futuro<sup>14</sup>.

**8. Uno sguardo oltre l’Europa.** – Al di fuori dello spazio giuridico europeo, invece, diversi sono i contenziosi climatici centrati sulle violazioni di diritti umani e/o fondamentali.

Tra questi ricordo la vicenda para-giudiziale promossa da *Greenpeace South-East Asia* dinnanzi alla Commissione filippina sui diritti umani conclusasi nel 2019 con un pronunciamento storico che ha riconosciuto la responsabilità diretta e storica (inter-temporale) di alcune multinazionali energetiche (le italiane ENI e Italcementi, oltre a *Chevron, ExxonMobil, Shell, Total*, ecc.) per i danni cagionati dal cambiamento climatico e dal riscaldamento globale.

In Pakistan, invece, ha fatto scuola l’azione promossa da Ashgar Leghari, un contadino che nel 2015 aveva citato in giudizio le autorità nazionali e regionali per la mancata implementazione del *National Climate Change Policy* del 2012, nel *Framework for Implementation of Climate Change Policy* (2014- 2030).

L’Alta Corte di Lahore, difatti, si era poi pronunciata sostenendo che «*the delay and lethargy of the State in implementing the Framework offend the fundamental rights of the citizens*» e in particolare dei diritti protetti dagli articoli 9 (diritto alla vita), 14 (dignità umana), 19a (diritto di accesso alle informazioni) e 23 (diritto di proprietà) della costituzione pakistana.

In Brasile, invece, l’*Instituto de Estudos Amazônicos* (IEA) ha promosso nel 2020 un contenzioso contro il governo brasiliano, attingendo alle medesime argomentazioni che hanno caratterizzato i contenziosi europei, evidenziando in particolare l’inattività del governo brasiliano, soprattutto nel contrasto alla deforestazione, nell’adempimento della sua obbligazione positiva di ridurre le emissioni climalteranti chiedendo il riconoscimento di un diritto fondamentale ad un clima stabile anche per le generazioni future.

Negli Stati Uniti, invece, ancora non si è conclusa la vicenda giudi-

<sup>14</sup> Si riporta in originale: «*Diese intergenerationelle Schutzverpflichtung ist allerdings allein objektivrechtlicher Natur, weil künftige Generationen weder in ihrer Gesamtheit noch als Summe der einzelnen erst künftig lebenden Menschen aktuell grundrechtsfähig sind*». (§ 146).

ziaria *Juliana vs States*, avviata nel 2015 da diversi attivisti e alcune associazioni (*Our Children's Trust*), supportati dal climatologo Jamens Hansen, i quali, utilizzando la dottrina del *public trust*, argomentando sulla necessità di garantire il diritto ad un sistema climatico stabile, anche a beneficio delle generazioni future, avevano chiesto alla Corte Distrettuale di Eugene (Oregon) di obbligare il governo a prendere le necessarie misure per diminuire le emissioni climalteranti. Le parti, dunque, sostenevano che la politica energetica del governo statunitense favorisse il cambiamento climatico, ledendo i diritti costituzionalmente garantiti alla vita, alla libertà e alla proprietà.

**4. Conclusione.** – Il percorso verso il (possibile) riconoscimento di uno specifico diritto al clima si è appena avviato. Un diritto, quello al clima, che può essere qualificato come «diritto a un clima stabile», come proposto dal Parlamento europeo<sup>15</sup>, oppure come diritto «a un clima equilibrato» inteso come «diritto a un clima salubre, adeguato e conforme a quello che ha caratterizzato le regioni del pianeta nel corso dei secoli»<sup>16</sup>, come diritto «alla stabilizzazione e sicurezza del sistema climatico»<sup>17</sup>, come «diritto a un clima stabile, sicuro, bilanciato» oppure, ancora, come diritto a «emissioni compatibili con la stabilità climatica»<sup>18</sup>, secondo alcuni formanti dottrinali, ma che comunque esprime la necessità che gli equilibri del sistema climatico non siano *determinati* dalle attività antropogeniche climalteranti.

Attilio Pisanò

#### Correlazioni

- ambiente
- effetto serra
- etica dell'ambiente
- giustizia climatica
- sviluppo sostenibile

**Bibliografia.** – ALOGNA I. - BAKKER C. - GAUCI J.P. (a cura di), *Climate Change Litigation: Global Perspectives*, Leiden/Boston, Brill Nijhoff, 2020; ANDRONICO A. - MELI M. (a cura di), *Diritto e Antropocene. Mutamenti climatici e trasformazioni giuridiche*, «TCRS», 2, 2020; AVERILL M., *Linking*

<sup>15</sup> Il Parlamento europeo «sottolinea che tutte le persone che vivono in Europa dovrebbero godere senza discriminazioni del diritto fondamentale a un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile e a un clima stabile, e che tale diritto deve essere garantito mediante politiche ambiziose e deve essere pienamente applicabile attraverso il sistema giudiziario a livello nazionale e dell'UE». Parlamento Europeo, *Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (2019/2956(RSP))*, P9\_TA(2020)0005, § 2.

<sup>16</sup> F. FRANCESCHELLI, *L'impatto dei cambiamenti climatici nel diritto internazionale*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2019, pp. 457-462.

<sup>17</sup> M. CARDUCCI, *La ricerca dei caratteri differenziali della "giustizia climatica"*, in «Dir. pubbl. comp. eur.», 2, 2020, p. 1365.

<sup>18</sup> M. CARDUCCI, *Climate Change and Legal Theories*, in *Handbook of the Philosophy of Climate Change*, in G. PELLEGRINO (a cura di), *Climate Change, Social Sciences and Philosophy*, Cham, Springer, 2021, p. 16.

*Climate Litigation and Human Rights*, «Rev. Europ. Comm. Intern. Environ. Law», XVIII, 2, 2009, pp. 139-147; BACKES C.W., VAN DER VEEN G.A., *Urgenda: the Final Judgment of the Dutch Supreme Court*, «J. Europ. Environ. & Plan. Law», 17, 2020, pp. 307-321; CARDUCCI M., *La ricerca dei caratteri differenziali della "giustizia climatica"*, «Dir. pubb. comp. eur.», 2, 2020, pp. 1345-1369; ID., *Cambiamento climatico (diritto costituzionale)*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche, Aggiornamento*, Milano, Wolters Kluwer Italia, 2021, pp. 51-74; ID., *Climate Change and Legal Theories*, in PELLEGRINO G. (a cura di), *Handbook of the Philosophy of Climate Change, Climate Change, Social Sciences and Philosophy*, Cham, Springer, 2021, pp. 1-26; CORCIONE E., *Diritti umani, cambiamento climatico e definizione giudiziale dello standard di condotta*, «Dir. um. e dir. inter.», XIII, 1, 2019, pp. 197-204; COURNIL C., *Les grandes affaires climatiques*, Aix-en-Provence, Droits International, Comparé et Européen, 2020. Disponibile on line <http://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits>; DEL CORONA L., *Brevi considerazioni in tema di contenzioso climatico alla luce della recente sentenza del Tribunal Administratif de Paris, sull' "Affaire du Siècle"*, «Gruppo di Pisa. La Rivista», 1, 2021, pp. 327-335; DI PAOLA M., *Cambiamento climatico. Una piccola introduzione*, Roma, Luiss, 2015; DUYCL S. - JODOIN S. - JOHL A. (a cura di), *Routledge Handbook of Human Rights and Climate Governance*, London, Routledge, 2018; FERREIRA P.G., *Common but differentiates responsibilities in the national courts: lessons from Urgenda v. Netherlands*, «Transn. Environ. Law», V, 2, 2016, pp. 329-351; FRACCHIA F., OCCHIENA M. (a cura di), *Climate Change: la risposta del diritto*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2010; FRANCESCHELLI F., *L'impatto dei cambiamenti climatici nel diritto internazionale*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2019, pp. 457-462; GEBRE E., *Juliana et Al. c. États-Unis et Al. (2016-2020)*, in C. COUNIL (a cura di), *Les grandes affaires climatiques*, Aix-en-Provence, Droits International, Comparé et Européen, 2020, pp. 263-279. Disponibile on line <http://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits>; HUMAN RIGHTS COUNCIL, *Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the relationship between Climate change and Human Rights*, A/HRC/10/6, 15 gennaio 2009. INTERNATIONAL COUNCIL ON HUMAN RIGHTS POLICY, *Climate Change and Human Rights. A Rough Guide*, Versoix, International Council on Human Rights Policy, 2008; IPCC, 2007, *Climate Change 2007: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, IPCC, Geneva, Switzerland, 2007; IPCC, 2018, *Global Warming of 15°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 15°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty*, World Meteorological Organization, Geneva, Switzerland, 2019; JACOMETTI V., *La sentenza Urgenda del 2018: prospettive di sviluppo del contenzioso climatico*, «Riv. giur. amb.», XXXIV, 1, 2019, 121-139; JEGEDE A.O., *Arguing the Right to a Safe Climate under the UN Human Rights System*, «Intern. Hum. Righ. Law Rev.», 9, 2020, pp. 184-212; KAHL W. - WELLER

M.P. (a cura di), *Climate Change Litigation. A Handbook*, Munchen, Beck, 2021; LIMON M., *Human Rights and Climate Change: Constructing a case for political action*, «Harvard Environ. L. Rev.», 33, 2009, pp. 439-476; MAYER B., *Climate Change Mitigation as an Obligation Under Human Rights Treaties?*, «American. J. Intern. L.», CXV, 3, 2021, pp. 409-451; MEADOWS D.H. - MEADOWS D.L. - RANDERS J. - BEHRENS III W.W., *I limiti dello sviluppo. Rapporto del System Dynamics Group Massachusetts Institute of Technology (MIT) per il progetto del Club di Roma sui dilemmi dell'umanità*, con prefazione di A. PECCEI, Milano, Mondadori, 1972; PASSARINI F., *CEDU e cambiamento climatico, nella decisione della Corte Suprema dei Paesi Bassi nel caso Urgenda*, «Dir. um. e dir. intern.», XIV, 3, 2020, pp. 777-785; PEEL J. - OSOFSKY H.M., *Climate Change Litigation*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015; PINO G., *Il costituzionalismo dei diritti*, Bologna, il Mulino, 2017; PISANÒ A., *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, Napoli, ESI, 2022; SCOVAZZI T., *L'interpretazione e l'applicazione "ambientalista" della Convenzione Europea dei Diritti Umani, con particolare riguardo al caso "Urgenda"*, «Riv. giur. Amb.». XXXIV, 3, 2019, pp. 619-633; TORRE-SCHAUB M., sotto la direzione di, *Rapport final de Recherche su Les dynamiques du contentieux climatique. Usages et mobilisations du droit pour la cause climatique*, 2019. Disponibile on line <http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2020/01/17.05-RF-contentieux-climatiques.pdf>; TRUJILLO I., *Vulnerability, Human Rights and Climate Change*, in GULLO N. (a cura di), *Human Rights and The Environment. Legal, Economic and Ethical Perspectives*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2021; UNEP, *The Status of Climate Change Litigation. A Global Review*, Nairobi, Kenya, 2017; ID., *Global Climate Litigation Report: 2020 Status Review*, Nairobi, Kenya, 2020; VAN DER VEEN G. - DE GRAAF K.J., *Climate change litigation in the Netherlands. The Urgenda case and beyond*, in W. KAHL - WELLER M.P. (a cura di), *Climate Change Litigation*, Munchen, Verlag C.H. Beck, 2021, pp. 363-377.

---

## DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

---

SOMMARIO: 1. La legge 219/2017. - 1.1. Implicazioni della sentenza della Corte costituzionale 242/2019. - 2. Valutazione etico-giuridica dei diritti del morente.

**1. La legge 219/2017.** – Con la legge n. 219 del 22 dicembre 2017 nell'ordinamento giuridico italiano sono entrate in vigore, come precisamente recita il titolo, *Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*<sup>1</sup>. L'art. 4 stabilisce, nella sua prima parte, che «ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodetermi-

<sup>1</sup> D'ora in poi indicate con la sigla DAT.